

STATUTO

GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. "Vincenzo Urbano" DI MANDURIA - ODV

Art. 1 COSTITUZIONE E CARATTERE

GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. "Vincenzo Urbano" DI MANDURIA - ODV

Con sede legale in Manduria: È costituita tra i Cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

L'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

1. È una organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata sul lavoro volontario. Essa opera nel settore socio-sanitario ed ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
2. L'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi la propria attività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione è strutturata su territorio comunale, e fa riferimento alla struttura e all'organizzazione A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGNI TESSUTI E CELLULE ODV , che opera a livello nazionale.

Art. 2 FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità del GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. sono:

1. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;
2. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l'insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi;
3. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

Art. 3 ATTIVITÀ

1. L'Associazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale, di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- b. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, l'Associazione:

- a. promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini su tutto il territorio comunale;
 - b. instaura rapporti e collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane e internazionali;
 - c. svolge attività di informazione nelle materie di propria competenza con particolare riferimento al mondo del Lavoro, della Scuola, delle Forze Armate, delle Confessioni religiose e delle Comunità sociali;
 - d. promuove e partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule;
 - e. promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa e materiale multimediale;
 - f. provvede, per quanto di competenza, alle formalità necessarie per l'esecuzione della volontà degli iscritti;
 - g. svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale.
2. L'Associazione svolge attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.
4. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può instaurare rapporti, accordi e collaborazioni con Enti pubblici e soggetti privati.

Art. 4 SOCI

- 1. La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali del GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari

opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

2. Sono Soci del GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. le persone fisiche che sottoscrivono la domanda di adesione e la dichiarazione di volontà favorevole alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem, e si impegnano a sostenere l'Associazione . per i fini istituzionali.
3. In deroga all'art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data della convocazione dell'Assemblea.
4. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. I Soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive, quadriennali, o fino all'assemblea elettiva successiva, e non retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti se esterni all'Associazione. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate unicamente le spese vive sostenute per l'attività prestata, previa presentazione della documentazione giustificativa secondo le regole preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo di ogni livello. La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. La qualifica di Socio si perde per recesso, espulsione o per decesso. L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione e diventa effettivo con la restituzione dell'atto olografo. Permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, può deliberare l'espulsione degli associati per:

- a. realizzazione di atti pregiudizievoli all'Associazione o contrastanti gli scopi associativi;
- b. inosservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento, oltre che delle delibere adottate dagli organi associativi;
- c. indegnità.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and several smaller marks.

Il provvedimento di espulsione motivato deve essere comunicato per raccomandata A.R. all'associato espulso. Avverso l'espulsione, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 5 STRUTTURA

1. L'Associazione ha i seguenti organi:
 - Assemblea
 - Consiglio Direttivo
 - Revisore o Collegio dei Revisori
 - Collegio dei Probiviri
2. Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate; in merito alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applicano le disposizioni previste dall'art.2382 del Codice civile.
3. Ai consiglieri non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

Art. 6 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea può essere elettiva o ordinaria

Art. 7 ASSEMBLEA ELETTIVA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea elettiva è formata da tutti i Soci;
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni quattro anni o più frequentemente su decisione del Consiglio Direttivo medesimo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.
3. Le date delle Assemblee elettive devono essere raccordate alle scadenze delle Assemblee previste dalla struttura A.I.D.O. Nazionale.
4. Ogni Assemblea è validamente costituita:
 - in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
 - in seconda convocazione, decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
5. Ogni Socio a diritto a un solo voto.

Art. 8 ASSEMBLEA ORDINARIA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea formata dai Soci
2. Ognuno di loro ha diritto a un voto.
3. Ciascuna Assemblea intermedia è convocata ogni anno dal Consiglio Direttivo secondo le modalità fissate dal regolamento Nazionale art.12

Art. 9 ASSEMBLEA ANNUALE

1. L'Assemblea del GRUPPO COMUNALE AIDO è l'espressione fondamentale dell'Associazione ed è costituita dai Soci. È convocata annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a. l'approvazione della relazione sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo;
 - b. l'approvazione del bilancio consuntivo accompagnato da una relazione dell'Amministratore e dalla Relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti, qualora istituiti;
 - c. l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo Comunale;
 - d. la programmazione dell'attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall'Assemblea Provinciale o similare da attuare nell'ambito territoriale;
 - e. la definizione degli eventuali contributi a carico dei Soci;
 - f. ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo;
 - g. quando elettiva:
 - elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti se previsto;
 - nomina i Delegati all'Assemblea Provinciale o similare;
 - indica i Candidati alle cariche provinciali o similari;
 - nomina e revoca, quando previsto, il Revisore Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. il Consiglio Direttivo:
 - a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo per la successiva approvazione dell'Assemblea comunale, ai sensi di legge e, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;
 - b. valida i bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;

- c. intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati esistenti al proprio livello;
- d. svolge opera di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;
- e. organizza attività e manifestazioni nel territorio di competenza;
- f. può accettare lasciti, eredità, legati e donazioni e acquistare e vendere beni immobili.
2. Il Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale o similare si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 componenti, sempre in numero dispari.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica quattro anni (o fino all'assemblea elettiva successiva).
4. Elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti, un Amministratore, un Segretario; è facoltativo un Vice Presidente Vicario.

Art. 11 PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea, su deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, formula l'ordine del giorno e fissa data e luogo.
3. Il Presidente coordina l'attività del Consiglio Direttivo.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti in base all'anzianità di iscrizione. Il Presidente cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere.
5. Nell'espletamento dei suoi compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
6. Il Presidente è titolare, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy, del trattamento dei dati personali forniti dai soci ai fini associativi.

Art. 12 REVISORI DEI CONTI

1. Può essere monocratico o collegiale, eletto tra persone di provata esperienza contabile e amministrativa. Se collegiale, il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi. In ogni caso vengono eletti dall'Assemblea due supplenti.
2. Dura in carica quattro anni e svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile e quindi controlla, al competente livello, l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari ai fini associativi.
3. Redige apposita relazione da allegare al rendiconto annuale, con cui è espresso un parere di merito e di contenuto.

4. Se l'organo è collegiale, elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento.
5. Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, deve essere nominato l'organo di controllo, che sostituisce il presente Organo

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi previsti dall'art 30 del C.T.S. l'Associazione istituisce l'Organo di Controllo, così come di seguito regolato.
2. L'Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale, rimane in carica 4 anni. Se collegiale è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale e dalle Assemblee dei rispettivi livelli, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza), scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile e sono rieleggibili. In caso di organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.
4. Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento (se collegiale).
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.
8. Il Presidente o il componente dell'Organo di Controllo partecipa di diritto all'Assemblea dei Soci e viene invitato alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 14 REVISORE LEGALE DEI CONTI



1. Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, deve essere nominato un Revisore Legale dei Conti od una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Esso dura in carica per quattro anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il sostituto deve essere nominato ad ogni livello dalla prima Assemblea utile e dura in carica fino al termine del mandato.
3. Il Revisore Legale dei Conti deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.
4. Il Revisore Legale dei Conti redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Direttivo.
5. Il Revisore Legale dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.
6. Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione.

Art. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea dei Soci è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra persone dotate di adeguata professionalità in materia giuridica. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio può avvalersi di esperti esterni all'Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri giudica in primo grado i comportamenti antistatutari o non in linea con i dettati associativi su denuncia del Presidente o del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente.
4. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra Soci su argomenti di carattere associativo.
5. Gli eventuali provvedimenti stabiliti dal Collegio dei Probiviri devono essere attuati dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme applicabili.

2. Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa motivata richiesta scritta da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno 10 giorni.

Art. 17 RISORSE

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. IL GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
 - a. contributi dei Soci e di privati;
 - b. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, anche pervenuti da convenzione;
 - c. contributi di Organismi internazionali;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse;
 - g. reddito del patrimonio;
 - h. altre entrate consentite.
3. Il funzionamento delle Strutture superiori è assicurato dalle quote sociali di quelle inferiori secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017.
5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 18 BILANCIO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del C.T.S. ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.



2. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti se istituito almeno 15 giorni prima della presentazione all'Assemblea.
3. È fatto obbligo di redigere il bilancio annuale. L'esercizio finanziario deve coincidere con l'anno solare.

Art. 19 BILANCIO SOCIALE

Nei casi previsti dalla legge, IL GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione sul proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 20 INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di Presidente non è compatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono incompatibili con la carica di Revisore dei Conti del livello superiore.
3. Le cariche di Presidente e Vice Presidente non hanno limiti di mandato.
4. Le cariche del Revisore dei Conti non sono compatibili con le cariche degli Organi previsti dagli art. 23-24-25 dello statuto A.I.D.O. NAZIONALE . e della Giunta di Presidenza di livello immediatamente superiore.
5. La carica di membro del Collegio dei Proviviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi e organismi associativi a qualsiasi livello.

Art. 21 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro ente del terzo settore, che persegue finalità analoghe, indicato dall'Assemblea dei Soci deliberante lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci Straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto ad eccezione della maggioranza richiesta dall'articolo 21 dello Statuto circa la deliberazione di scioglimento ad eccezione di diverse disposizioni di Legge.

Art. 23 NORME DI ATTUAZIONE

Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di esecuzione, che è approvato, a maggioranza, dall'Assemblea dei Soci Ordinaria (straordinaria se in contemporanea con la modifica dello statuto).

Art. 24 NORME TRANSITORIE E FINALI

All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del Terzo settore ed in particolare dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.



Gianni Rossi
Luca Tarantini
Giuseppe D'Amico
Paolo D'Amico
Francesco D'Amico
Alfredo D'Amico



Atto registrato il 1/2/2021 al n° 300
imposte liquidate per € ESENTE per n° 3 anni

Marcello A. BRESCHI
Firma su delega del Direttore Provinciale
Adolfo DE GIACCO

